



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Legge Forestale della Sardegna".

Testo ddl

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI		3
Art. 1	Oggetto.....	3
Art. 2	Finalità	4
Art. 3	Funzioni.....	4
Art. 4	Definizioni di bosco e delle aree assimilate	5
TITOLO II PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE		7
Capo I Strumenti per la pianificazione e la programmazione		7
Art. 5	La pianificazione forestale	7
Art. 6	Piano forestale ambientale regionale (PFAR)	7
Art. 7	Piano forestale territoriale di distretto (PFTD)	9
Art. 8	Piano forestale particolareggiato (PFP).....	9
Art. 9	Pianificazione, gestione e attività nei siti della rete Natura 2000.....	10
Art. 10	Viabilità forestale.....	11
Art. 11	Programmazione forestale	11
Art. 12	Consulta regionale per le politiche forestali	12
Capo II Conoscenza e monitoraggio delle risorse forestali		13
Art. 13	Sistema informativo forestale.....	13
Art. 14	Cartografia e inventario forestale della Sardegna.....	14
TITOLO III GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE		14
Art. 15	Definizione di patrimonio forestale pubblico	14
Art. 16	Patrimonio forestale della Regione	14
Art. 17	Riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea.....	15
Art. 18	Affidamento di beni	16
Art. 19	Trasformazione del bosco e interventi selvicolture.....	16
Art. 20	Vincolo idrogeologico	17
Art. 21	Interventi compensativi	17
TITOLO IV PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI		18
Art. 22	Prevenzione degli incendi boschivi	18



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 23	Piano regionale antincendi (PRAI)	18
Art. 24	Prescrizioni antincendi, divieti e sanzioni	19
Art. 25	Sistema regionale antincendi	21

TITOLO V PROMOZIONE DELL'ECONOMIA E DELLA RICERCA FORESTALE 21

Art. 26	Albo delle imprese forestali	21
Art. 27	Forme associative di gestione	22
Art. 28	Promozione delle attività selvicolturali	23
Art. 29	Certificazione forestale.....	23
Art. 30	Valorizzazione della filiera di produzioni legnose	24
Art. 31	Valorizzazione della filiere foresta-sughero	24
Art. 32	Valorizzazione delle filiere foresta-prodotti non legnosi e delle risorse silvo-pastorali.....	25
Art. 33	Vivaistica forestale.....	26
Art. 34	Promozione della ricerca forestale, trasferimento tecnologico ed assistenza tecnica	27

TITOLO VI AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (FoReSTAS) 28

Art. 35	Istituzione dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS).....	28
Art. 36	Ambiti di intervento	29
Art. 37	Funzioni dell'Agenzia.....	29
Art. 38	Programma delle attività	32
Art. 39	Sistema contabile.....	32
Art. 40	Indirizzo e controllo.....	33
Art. 41	Organi dell'Agenzia.....	33
Art. 42	Amministratore unico.....	33
Art. 43	Revoca dell'amministratore unico.....	35
Art. 44	Comitato territoriale	35
Art. 45	Il collegio dei revisori	36
Art. 46	Struttura organizzativa dell'Agenzia.....	36
Art. 47	Il direttore generale.....	37
Art. 48	Personale dell'Agenzia.....	38
Art. 49	Assunzioni.....	39
Art. 50	Svolgimento di attività con specifica qualificazione o specializzazione.....	39
Art. 51	Risorse per la contrattazione	39
Art. 52	Patrimonio dell'Agenzia.....	40

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI 40

Art. 53	Norma finanziaria.....	40
Art. 54	Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie	40
Art. 55	Entrata in vigore	41



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. La Regione riconosce il rilevante apporto del sistema forestale pubblico e privato per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna e per una corretta gestione del territorio orientato alla tutela dell'ambiente.
2. La Regione riconosce altresì l'interesse pubblico della gestione forestale condotta secondo criteri di sostenibilità ambientale ai fini della corretta conduzione delle attività selvicolturali orientate a favorire la capacità di resilienza del sistema bosco.
3. La presente legge, in armonia con le norme dell'Unione europea e gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale in tema di gestione forestale sostenibile, tutela dell'ambiente e del paesaggio, mitigazione degli effetti connessi ai cambiamenti climatici, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto Speciale, dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica:
 - a) disciplina la gestione sostenibile delle attività forestali pubbliche e private per il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti e future;
 - b) disciplina gli strumenti di pianificazione e programmazione;
 - c) fornisce indirizzi in riferimento alla cura e alla manutenzione del territorio regionale in un'ottica di incentivazione della sostenibilità ambientale del sistema forestale e silvo-pastorale;
 - d) disciplina e semplifica il sistema autorizzatorio relativo al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
 - e) disciplina la materia degli incendi boschivi;
 - f) provvede al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo dell'Ente foreste della Sardegna, istituito con la legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), attraverso l'istituzione dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) di cui all'Art. 35, d'ora in poi denominata Agenzia.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 2

Finalità

1. La finalità della presente legge è la tutela della complessità e della multifunzionalità del sistema forestale con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) la protezione e cura del bosco quale bene irrinunciabile;
 - b) la gestione sostenibile del bosco per il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti e future;
 - c) la salvaguardia del patrimonio forestale dalla minaccia degli incendi;
 - d) la tutela idrogeologica del territorio e la difesa del suolo;
 - e) la tutela e l'incremento della biodiversità, la protezione del paesaggio e dell'ambiente, inclusi i sistemi forestali ricadenti in contesti litoranei e dunali;
 - f) la valorizzazione e l'incremento delle filiere forestali e silvo-pastorali connesse alla gestione dei boschi e dell'uso delle biomasse forestali ai fini della produzione di energia;
 - g) lo sviluppo del turismo e delle attività ricreative;
 - h) il sostegno all'economia forestale con particolare riferimento allo sviluppo rurale e montano;
 - i) la mitigazione degli effetti connessi ai cambiamenti climatici ed il contrasto ai processi di desertificazione;
 - j) la promozione della cultura forestale, l'educazione ambientale, la formazione e l'aggiornamento degli operatori;
 - k) la conoscenza degli ecosistemi forestali attraverso la ricerca, il monitoraggio e l'inventario;
 - l) la semplificazione dell'attività amministrativa in materia forestale.

Art. 3

Funzioni

1. Le funzioni concernenti le materie disciplinate dalla presente legge sono esercitate dalla Regione, dagli enti e dalle agenzie facenti parte del sistema Regione come previsto dall'art. 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e dagli enti locali in conformità alle previsioni della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 mediante l'Assessorato regionale competente in materia di ambiente, l'Agenzia, la Protezione civile regionale, nonché le altre strutture regionali competenti per materia.
3. Sono attribuite alla Regione le funzioni e i compiti in materia di boschi e foreste che richiedono l'unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
 - a) concorso alla elaborazione e attuazione delle politiche nazionali e comunitarie e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;
 - b) attuazione di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione;
 - c) pianificazione e programmazione in campo forestale e relative funzioni di monitoraggio, controllo e vigilanza;
 - d) approvazione dei piani di tutela idrogeologica di cui al regio decreto-legge 3267/1923;
 - e) prevenzione, repressione e sorveglianza in materia di polizia forestale;
 - f) determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 3267/1923 secondo quanto disposto all'Art. 20;
 - g) redazione e approvazione del regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni);
 - h) redazione e aggiornamento dell'inventario forestale regionale, del piano forestale ambientale regionale (PFAR) e della carta forestale regionale;
 - i) tutela della biodiversità forestale di interesse regionale, inclusi gli ecosistemi costieri;
 - j) ricerca applicata di interesse regionale in campo forestale e relativa divulgazione e assistenza tecnica;
 - k) sviluppo e valorizzazione delle filiere produttive forestali e silvo-pastorali;
 - l) gestione del Sistema informativo forestale regionale.

Art. 4

Definizioni di bosco e delle aree assimilate

1. Ai fini della presente legge i termini "bosco", "foresta" e "selva" sono sinonimi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale associata o meno a quella arbustiva spontanea o di origine artificiale, ivi compresa la macchia mediterranea, in qualsiasi stadio di sviluppo, tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento.
3. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini amministrativi, delle singole proprietà o catastali, e le classificazioni urbanistiche e catastali. La continuità della vegetazione forestale non è altresì considerata interrotta da presenza di:
 - a) infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza inferiore a 20 metri;
 - b) viabilità agro-silvo-pastorale;
 - c) corsi d'acqua minori.
4. Si considerano altresì bosco:
 - a) i castagneti e le sugherete;
 - b) i rimboschimenti e gli imboschimenti in qualsiasi stadio di sviluppo;
 - c) le aree già boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure di danni per calamità naturali, accidentali o per incendio, presentano una copertura arborea o arbustiva temporaneamente anche inferiore al 20 per cento.
5. Sono assimilabili a bosco:
 - a) i popolamenti ripari e rupestri e la vegetazione retrodunale;
 - b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - c) le colonizzazioni spontanee di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati, quando il processo in atto ha determinato l'insediamento di un soprassuolo arboreo o arbustivo, la cui copertura intesa come proiezione al suolo delle chiome, superi il 20 per cento dell'area o, nel caso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, quando siano trascorsi almeno dieci anni dall'ultima lavorazione documentata;
 - d) qualsiasi radura all'interno di un bosco, purché la superficie sia inferiore a 2.000 metri quadrati o che, sviluppandosi secondo una direzione prevalente e di qualsiasi superficie,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

abbia una larghezza inferiore a 20 metri;

6. Non sono considerati bosco:

- a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai, le alberature stradali;
- b) i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti per arboricoltura da legno o da frutto e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche, ivi comprese le formazioni arboree di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea.

**TITOLO II
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE**

Capo I

Strumenti per la pianificazione e la programmazione

Art. 5

La pianificazione forestale

1. Le Regione definisce le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo multifunzionale del settore forestale nel territorio regionale attraverso una pianificazione forestale basata sui principi della gestione forestale sostenibile.
2. La Regione svolge le attività di cui al comma 1 attraverso l'Assessorato competente in materia di ambiente e l'Agenzia.
3. La Regione tiene conto delle istanze territoriali coinvolgendo le autonomie locali nella pianificazione forestale con modalità definite dalla Giunta regionale.
4. La pianificazione forestale è articolata sui seguenti livelli:
 - a) regionale, mediante il Piano forestale ambientale regionale (PFAR);
 - b) territoriale su scala di distretto, mediante i Piani forestali territoriali di distretto (PFTD);
 - c) particolareggiato su scala aziendale, declinato tramite i Piani forestali particolareggiati (PFP).

Art. 6

Piano forestale ambientale regionale (PFAR)

1. Il Piano forestale ambientale regionale definisce gli obiettivi strategici della politica forestale e assume un ruolo di indirizzo e coordinamento dei successivi livelli della pianificazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Il Piano forestale ambientale regionale disciplina:
 - a) l'indicazione degli orientamenti gestionali per le specifiche azioni di intervento forestale;
 - b) il coordinamento dei livelli successivi della pianificazione all'interno di un quadro di analisi impostato sulla compartimentazione del territorio in distretti forestali;
 - c) i criteri per il riconoscimento e l'individuazione dei distretti forestali quali ambiti territoriali ottimali di riferimento per la pianificazione di livello intermedio, espressione di unità fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistiche e storico culturali distinte e riconoscibili;
 - d) gli strumenti conoscitivi alla base dell'implementazione della pianificazione a livello intermedio e particolareggiato;
 - e) l'individuazione delle linee strategiche di intervento per il settore pubblico e privato, le priorità e i progetti di valenza regionale da attuarsi in programmazione diretta.
3. Il Piano forestale ambientale regionale è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito. Il Piano ha una durata di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione definitiva e resta in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano.
4. Il Piano forestale ambientale regionale (PFAR) è coordinato con il Piano di assetto idrogeologico (PAI) di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) convertito in legge, dall'articolo 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con il Piano paesaggistico regionale (PPR) di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni, con i Piani di bacino di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, con il Piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), con il Piano energetico ambientale regionale (PEAR), nonché con i principali strumenti di pianificazione regionale.
5. Il PFAR è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 152/2006.
6. Il Piano forestale ambientale regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. 53/9 (Procedura per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

l'approvazione finale del Piano Forestale Ambientale Regionale redatto ai sensi del d.lgs. 227/2001) ed adottato in via definitiva dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, ai sensi dell'articolo 9 comma 4 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), con deliberazione 14 febbraio 2008, n.1, resta in vigore alla scadenza del decimo anno e comunque fino all'approvazione del nuovo Piano forestale ambientale regionale (PFAR).

Art. 7

Piano forestale territoriale di distretto (PFTD)

1. Il Piano forestale territoriale di distretto contiene l'analisi di dettaglio del territorio locale ed individua, di concerto con le comunità locali, le destinazioni funzionali degli ambiti forestali valutandone le potenzialità e valorizzando l'integrazione fra le diverse funzioni assolte dal bosco.
2. Il Piano forestale territoriale di distretto definisce le linee gestionali più efficaci in relazione alle diverse vocazioni dei sistemi boscati, individua gli interventi strutturali e infrastrutturali correlati ed evidenzia gli strumenti finanziari potenzialmente disponibili a supporto della sua implementazione.
3. Il Piano forestale territoriale di distretto è elaborato in coerenza con lo scenario programmatico e pianificatorio del contesto cui si riferisce e si configura come piano di settore rispetto alla pianificazione sovraordinata in coordinamento con i Piani forestali particolareggiati, gli altri strumenti ordinari di gestione forestale, gli strumenti urbanistici comunali, rispetto ai quali assume un ruolo di indirizzo della gestione forestale nell'ambito del distretto considerato.
4. I Piani forestali territoriali di distretto sono redatti a cura dell'Agenzia con la collaborazione di tutti gli enti competenti e sotto il coordinamento dell'Assessorato regionale competente in materia di ambiente.
5. I Piani forestali territoriali di distretto sono approvati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, previa verifica di coerenza con i contenuti del Piano Forestale Ambientale Regionale.
6. I Piani forestali territoriali di distretto hanno una durata di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione definitiva, restano in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano e sono sottoposti ad aggiornamento ogni qualvolta venga approvato un nuovo Piano forestale ambientale regionale.

Art. 8

Piano forestale particolareggiato (PFP)

1. Il Piano forestale particolareggiato è lo strumento operativo per la gestione e programmazione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere e infrastrutture ad esse



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- connesse e costituisce un elemento di premialità per l'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati ai soprassuoli forestali.
2. La Regione promuove la redazione di Piani forestali particolareggiati per i boschi di proprietà pubblica, supportando in particolare la regolamentazione per la gestione delle terre ad uso civico e promuove la pianificazione delle superfici forestali di proprietà privata, incentivando la gestione associata delle proprietà.
 3. I Piani forestali particolareggiati sono redatti in coerenza con la vigente pianificazione forestale di livello superiore.
 4. Per promuovere una corretta gestione del bosco i comuni, anche in forma associata, sono tenuti a redigere i piani particolareggiati delle superfici boschive, non gestite dall'Agenzia, ricomprese nel proprio territorio.
 5. Nei piani di cui al comma 4 possono essere incluse anche le superfici boschive private, purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.
 6. I Piani forestali particolareggiati di cui al comma 4 contengono la regolamentazione degli eventuali usi civici esistenti.
 7. La Regione è autorizzata a finanziare le risorse necessarie per la stesura dei piani particolareggiati di cui al comma 4, individuandole anche nell'ambito della programmazione dei fondi comunitari.
 8. I Piani forestali particolareggiati sono redatti su iniziativa del proprietario o del soggetto gestore, in accordo con gli indirizzi delineati dal Piano forestale di distretto qualora vigente o in conformità alle indicazioni tecnico-metodologiche disciplinate con specifico provvedimento della Giunta regionale da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 9. Il Piano forestale particolareggiato ha una validità massima decennale, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati.

Art. 9

Pianificazione, gestione e attività nei siti della rete Natura 2000

1. La pianificazione forestale nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni è soggetta alle prescrizioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

sono dotate.

2. I piani forestali che interessano, in tutto o in parte, siti della rete Natura 2000, recepiscono le indicazioni previste dal piano di gestione del sito specifico e le misure di conservazione per lo stesso vigenti. I piani forestali assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario ivi presenti e sono soggetti a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Agenzia esprime un parere obbligatorio per l'approvazione dei piani di gestione della Rete Natura 2000 ricadenti nei compendi da essa amministrati.

Art. 10

Viabilità forestale

1. La Regione riconosce l'importanza della viabilità forestale per una adeguata gestione delle superfici boschive e per garantire l'accesso dei mezzi per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi.
2. Nell'ambito della pianificazione particolareggiata di cui all'Art. 8, l'Agenzia e i comuni redigono il piano della viabilità forestale.
3. Il piano della viabilità forestale deve contenere il censimento della viabilità esistente, l'analisi delle zone servite, l'analisi delle esigenze di accessibilità e gli interventi necessari per il miglioramento della viabilità nel rispetto della sostenibilità ambientale e delle eventuali prescrizioni contenuti nei piani di gestione delle aree Natura 2000.
4. Gli interventi previsti all'interno del piano della viabilità forestale adottato sono soggetti a procedure autorizzative semplificate nel rispetto della normativa vigente.
5. L'adozione del piano della viabilità forestale costituisce un elemento di premialità nell'erogazione di finanziamenti pubblici.
6. La Giunta regionale definisce con proprio atto i parametri dimensionali e plano-altimetrici della viabilità forestale principale, secondaria e delle piste forestali.

Art. 11

Programmazione forestale

1. La pianificazione forestale regionale è attuata mediante il Documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) di durata triennale con aggiornamento annuale.
2. Il Documento esecutivo di programmazione forestale, predisposto dall'Assessorato regionale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

competente in materia di ambiente con la collaborazione dell'Agenzia in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS):

- a) individua le attività e gli interventi prioritari per il periodo di validità sulla base delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie stanziare nel Bilancio annuale e pluriennale;
 - b) detta indirizzi per il controllo e la valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.
3. Il Documento esecutivo di programmazione forestale è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente di concerto con l'Assessore competente in materia di programmazione e con l'Assessore competente in materia di agricoltura, previo parere della Consulta di cui all'Art. 12.

Art. 12

Consulta regionale per le politiche forestali

1. È istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di ambiente la Consulta regionale per le politiche forestali.
2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione ed è composta da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;
 - b) l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura;
 - c) l'Assessore regionale competente in materia di paesaggio;
 - d) l'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio;
 - e) due esperti qualificati in materia forestale o agricola, provvisti di titolo di laurea ed esperienza maturata nell'amministrazione di enti od organismi pubblici o privati, designati dalla Giunta regionale;
 - f) due esperti qualificati in materia forestale o agricola, provvisti di titolo di laurea ed esperienza maturata nell'amministrazione di enti od organismi pubblici o privati, designati dal Consiglio delle Autonomie Locali;
 - g) due esperti qualificati in materia forestale o agricola, provvisti di titolo di laurea ed esperienza maturata nell'amministrazione di enti od organismi pubblici o privati, designati dal Consiglio regionale;
 - h) un esperto in materia forestale o agricola designato d'intesa tra le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - i) un esperto in materia forestale o agricola designato d'intesa tra le organizzazioni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- imprenditoriali del settore agroforestale maggiormente rappresentative a livello regionale;
- j) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore agroforestale, designato d'intesa tra le stesse.
3. La Consulta resta in carica cinque anni e comunque per un periodo non eccedente i centottanta giorni dal termine della legislatura regionale.
4. La Consulta svolge funzioni consultive e propositive in materia di programmazione forestale ed in particolare:
- a) esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte in merito alle politiche forestali;
 - b) esprime parere sul Piano forestale ambientale regionale di cui all'Art. 6 della presente legge;
 - c) esprime parere sul Documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) di cui all'Art. 11.
5. I pareri della Consulta sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta decorsi i quali si prescinde dagli stessi.
6. I componenti del Comitato svolgono i compiti previsti dalla presente legge a titolo gratuito.

Capo II

Conoscenza e monitoraggio delle risorse forestali

Art. 13

Sistema informativo forestale

1. Il sistema informativo forestale regionale costituisce la base conoscitiva per la pianificazione e programmazione forestale regionale, fa parte integrante del Sistema informativo ambientale regionale (SIRA) ed è aggiornato attraverso il modulo di gestione dei procedimenti amministrativi del SIRA.
2. Il sistema informativo forestale regionale oltre a monitorare le attività connesse al settore forestale e rendere accessibili al pubblico le relative informazioni assolve ai seguenti compiti:
- a) archiviazione delle cartografie tematiche di interesse forestale e silvo-pastorale e di quelle relative alle aree boscate percorse dal fuoco;
 - b) gestione delle relative basi di dati, comprese quelle della Carta forestale regionale e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dell'inventario forestale regionale;

- c) analisi e archiviazione di informazioni statistiche forestali;
 - d) divulgazione delle informazioni archiviate.
3. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni e delle previsioni della Convenzione sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il Sistema informativo ambientale regionale mette a disposizione delle strutture regionali, delle autonomie locali e dei cittadini le informazioni ambientali detenute.

Art. 14

Cartografia e inventario forestale della Sardegna

- 1. Per conoscere, descrivere e pianificare le risorse forestali e silvo-pastorali la Regione realizza e aggiorna la carta forestale regionale, e redige l'inventario forestale regionale, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore forestale.
- 2. L'Inventario forestale della Sardegna e le altre cartografie tematiche sono gestite nell'ambito del Sistema informativo ambientale regionale.

TITOLO III

GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE

Art. 15

Definizione di patrimonio forestale pubblico

- 1. Il patrimonio forestale e silvo-pastorale pubblico è costituito dalle proprietà sui beni forestali demaniali e patrimoniali acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti alla Regione, alle province, alle comunità montane, ai comuni e agli altri enti pubblici.

Art. 16

Patrimonio forestale della Regione

- 1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge la Regione succede nella titolarità del patrimonio immobiliare del soppresso Ente foreste della Sardegna, come ad esso pervenuto in base all'articolo 16 comma 5 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. L'Agenzia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette all'Assessorato regionale competente in materia di demanio e patrimonio copia del proprio conto patrimoniale immobiliare e l'elenco dei beni immobili di cui al precedente comma 1. Il suddetto elenco, convalidato con specifico atto dell'Assessorato regionale competente in materia di demanio e patrimonio, costituisce titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari.
3. Entro novanta giorni dalla trasmissione dell'elenco di cui al comma 2, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente:
 - a) individua tra i beni di cui al comma 1 ed i restanti beni di proprietà regionale già gestiti dal soppresso Ente foreste della Sardegna, quelli del patrimonio della Regione funzionali alle attività dell'Agenzia
 - b) definisce il titolo giuridico sulla base del quale affidare all'Agenzia i beni immobili funzionali alle proprie attività di istituto.
4. Nelle more del completamento del processo di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia succede all'Ente foreste della Sardegna nei rapporti giuridici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e gestisce, secondo i propri compiti istituzionali, le aree di cui al comma 1.

Art. 17

Riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea

1. L'Agenzia entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge redige l'elenco dei terreni sottoposti ad occupazione temporanea ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso al Corpo forestale e di vigilanza ambientale che individua, entro centottanta giorni, i terreni da restituire ai legittimi proprietari previa dichiarazione di avvenuta esecuzione delle opere di rimboschimento e rinsaldamento dei terreni e previo collaudo e redazione dei piani di coltura da parte del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'articolo 54 del r.d. 3267/1923. La restituzione dei terreni soggetti ad occupazione temporanea inclusi nell'elenco di cui al comma 1 avviene a cura dell'Agenzia.
3. Il personale dell'Agenzia che presta la propria opera nei terreni riconsegnati è reimpiegato per le funzioni di cui all'Art. 37 nell'ambito del territorio di competenza del servizio territoriale, anche all'esterno delle aree direttamente gestite, sulla base di specifici progetti redatti dall'Agenzia in coerenza con quanto previsto dal Programma triennale di cui all'Art. 38.
4. I terreni privati riconsegnati possono essere acquisiti al patrimonio regionale, con criteri definiti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

con deliberazione della Giunta Regionale.

5. I terreni pubblici riconsegnati possono essere gestiti dall'Agenzia attraverso le forme previste dalle leggi vigenti.

Art. 18

Affidamento di beni

1. I beni immobili, classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili assegnati all'Agenzia, possono essere attribuiti in concessione a terzi secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla Giunta regionale mediante propria deliberazione nel rispetto della normativa vigente. La Giunta regionale, in particolare, disciplina la concessione in comodato per periodi limitati allo svolgimento di manifestazioni di particolare rilevanza ad enti, associazioni, fondazioni e comitati non aventi scopo di lucro che promuovano e tutelino interessi generali della comunità.
2. I beni immobili classificati come disponibili possono essere dati in locazione a terzi al valore di mercato o affidati ad enti pubblici in comodato gratuito per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.
3. I beni immobili, le strutture e le aree attrezzate gestiti dall'Agenzia per finalità di divulgazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale possono essere utilizzati da soggetti qualificati operanti nei medesimi settori. L'uso dei beni deve essere compatibile con la natura, la destinazione, le caratteristiche strutturali e di agibilità di ciascuno di essi.

Art. 19

Trasformazione del bosco e interventi selvicolturali

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente al fine di un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. Gli interventi selvicolturali che modificano lo stato di fatto delle aree boscate e gli altri interventi che presuppongono una variazione della destinazione d'uso del suolo di terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico possono essere avviati, a seconda della loro natura ed entità, secondo le seguenti modalità procedurali:
 - a) comunicazione semplice;
 - b) comunicazione corredata da relazione tecnica;
 - c) autorizzazione regionale.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione le tipologie di intervento da assoggettare alle modalità di cui al



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

comma 2 e i relativi procedimenti.

4. I procedimenti di cui al comma 3 sono di competenza dei servizi territoriali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
5. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale rilascia un unico provvedimento amministrativo valido sia per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco che per quella del suolo.
6. La trasformazione del bosco è autorizzata unicamente previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità competente, alla quale il Corpo forestale e di vigilanza ambientale trasmette copia dell'istanza del richiedente con i relativi allegati.

Art. 20

Vincolo idrogeologico

1. All'articolo 60, comma 1, della l.r. 9/2006 dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera "j) le funzioni concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio-decreto n. 3267 del 1923."
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale che le esercita attraverso i propri ispettorati.
3. L'articolo 61 comma 2 della l.r. 9/2006 è soppresso.
4. Le province concludono i procedimenti di propria competenza già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21

Interventi compensativi

1. La trasformazione del bosco, qualora autorizzata, deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone su terreni non boscati di pari superficie.
2. L'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale vale l'obbligo dell'intervento compensativo è di 2.000 metri quadrati, pari alla superficie definita per l'estensione del bosco di cui all'Art. 4.
3. Sono esclusi dall'obbligo di rimboschimento compensativo gli interventi di trasformazione finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi antincendio di cui all'articolo 149 comma 1, lettera c) del d.lgs. 42/2014.
4. In luogo del rimboschimento compensativo il richiedente può versare una somma pari all'importo presunto dell'intervento compensativo calcolato sulla base dei costi standard in materia forestale che tenga conto del valore del terreno. La somma versata dal richiedente è utilizzata dai comuni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

nel cui territorio ricade l'intervento di trasformazione del bosco per opere di miglioramento forestale e ambientale o per l'acquisizione di terreni da utilizzare per le stesse finalità.

5. La Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione:
 - a) le modalità, i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e i criteri per l'individuazione delle aree dove deve essere effettuato;
 - b) il versamento di adeguate cauzioni a garanzia del rimboschimento compensativo;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute in luogo del rimboschimento compensativo.

**TITOLO IV
PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI**

Art. 22

Prevenzione degli incendi boschivi

1. La Regione al fine di promuovere e favorire tutte le azioni di prevenzione tese a ridurre il numero, l'estensione e gli effetti degli incendi boschivi:
 - a) sostiene lo studio, la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione di sistemi orientati alla previsione e alla prevenzione degli incendi;
 - b) promuove la diffusione di comportamenti sostenibili e responsabili attraverso l'educazione ambientale, la diffusione di informazioni e il supporto alla formazione;
 - c) promuove, anche attraverso la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la ricerca e la sperimentazione di tecniche operative e modelli organizzativi innovativi per il miglioramento delle tecniche di spegnimento degli incendi, da diffondere attraverso il costante addestramento degli operatori antincendi.

Art. 23

Piano regionale antincendi (PRAI)

1. La Regione redige, ad opera della protezione civile regionale, il Piano regionale antincendi (PRAI) in conformità a quanto sancito dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).
2. Il Piano regionale antincendi contiene le prescrizioni antincendi per l'intero anno solare e la carta del rischio di incendi e disciplina:
 - a) le azioni e gli obblighi per la prevenzione diretta, interventi tecnici idonei a preservare la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- vegetazione forestale e rurale dal pericolo di incendio;
- b) le azioni e gli obblighi per la prevenzione indiretta, azioni di sensibilizzazione, divulgazione, informazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi e rurali;
 - c) il coordinamento delle l'attività antincendi di tutti i soggetti componenti il sistema regionale antincendi anche attraverso gli elaborati tecnici e cartografici della parte generale del Piano regionale antincendi, dei piani operativi ripartimentali e dei piani dei parchi e delle aree militari;
 - d) i criteri di aggregazione su scala regionale e di standardizzazione del volontariato antincendi;
 - e) i contenuti minimi di appositi piani antincendi per le aree destinate a esercitazioni militari, che prevedono limitazioni permanenti all'accesso, da redigersi a cura delle amministrazioni militari sentito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale. I suddetti piani prevedono l'adozione di tutte le azioni necessarie a evitare l'insorgenza e la propagazione di incendi nelle e dalle aree amministrare e costituiscono un'apposita sezione del piano antincendi regionale e sono aggiornati con le stesse modalità.
3. Il Piano regionale antincendi ha validità di tre anni ed è sottoposto a revisione annuale.
4. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale redige i piani operativi ripartimentali contenenti il dettaglio e l'organizzazione delle risorse presenti nei singoli territori di competenza degli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, di concerto con l'Agenzia e con tutti gli altri soggetti concorrenti all'attività di spegnimento degli incendi.

Art. 24

Prescrizioni antincendi, divieti e sanzioni

1. Le prescrizioni regionali antincendi definiscono:
- a) le modalità di controllo delle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo e rurale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f) della legge 353/2000;
 - b) i comportamenti da assumere in caso di attualità d'incendio;
 - c) le norme relative agli abbruciamenti e alle relative autorizzazioni;
 - d) le norme relative alla gestione, riduzione, eliminazione del combustibile vegetale confinante con strade, impianti e insediamenti di qualunque tipo e alle altre modalità di interruzione della continuità del combustibile vegetale;
 - e) le modalità di auto protezione degli insediamenti esposti a rischio di incendio di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- interfaccia e l'ampiezza di fasce prive di vegetazione per i nuovi insediamenti;
- f) le modalità di gestione del materiale combustibile, vegetale e non, delle aree periferiche o intercluse nel tessuto urbano;
 - g) le norme sugli elettrodotti;
 - h) le norme di protezione degli insediamenti turistico-residenziali, compresi gli agriturismo, ricadenti in aree extraurbane;
 - i) le modalità e termini per l'attenuazione delle violazioni di cui al comma 4.
2. Il rilascio della concessione edilizia relativa a interventi insediativi da realizzare all'interno o comunque a distanza inferiore a 200 metri dalle aree considerate boschi, nonché nelle zone esposte ai rischi da incendi di interfaccia, è subordinato alla previsione della realizzazione delle misure di cui al comma 1, lettera f). Il rilascio della certificazione di agibilità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) è condizionato all'avvenuta realizzazione delle misure medesime.
3. Si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'articolo 10, commi 1, 2, 3, 4, della legge 353/2000, così come integrate dal presente comma:
- a) per la violazione dei precetti individuati dal comma 1, lettere a) ed e) si applicano la sanzione amministrativa e le altre disposizioni fissate dall'articolo 10 commi 6 e 7 della legge 353/2000.
 - b) per le violazioni alle prescrizioni contenute nelle norme relative agli abbruciamenti di cui al comma 1 lettera c), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 900,00.
 - c) per le violazioni agli obblighi di cui al comma 1 lettera d), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 1.200,00 per ogni ettometro o frazione di ettometro di tratta non conforme a quanto prescritto.
 - d) per le violazioni agli obblighi dettati dal comma 1 lettera f), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
 - e) per ogni altra violazione ai precetti recati dal presente titolo così come integrati dalle prescrizioni regionali antincendi, per la quale non sia prevista specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. L'autorità che effettua il controllo, quando accerta l'esistenza di una delle violazioni previste dal comma 1, lettera d) che sono sanate prima che si verifichino eventi dannosi, prescrive al trasgressore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per ottemperare ad essi. Se il trasgressore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità entro il termine fissato, le sanzioni sono ridotte a un quinto.
5. In caso di violazione dei precetti di cui al comma 1, lettera f) da parte di esercenti di attività turistiche o agrituristiche, oltre alle sanzioni di cui al comma 3, lettera d) è disposta dall'autorità competente la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, con efficacia decorrente fino al termine dell'accertata ottemperanza ai precetti medesimi. L'irrogazione delle sanzioni amministrative compete al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Art. 25

Sistema regionale antincendi

1. Il sistema operativo regionale antincendi è costituito dalla Protezione civile regionale, dal Corpo forestale di vigilanza ambientale, dall'Agenzia e, in base ad appositi accordi, dai soggetti statali competenti, dalle associazioni di volontariato e dalle compagnie barracellari.
2. Per migliorare l'attività di coordinamento delle attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi, gli ambiti territoriali di competenza dei servizi ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e gli ambiti territoriali di competenza dei servizi territoriali dell'Agenzia coincidono.

TITOLO V

PROMOZIONE DELL'ECONOMIA E DELLA RICERCA FORESTALE

Art. 26

Albo delle imprese forestali

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), l'albo regionale delle imprese forestali.
2. Nell'albo di cui al comma 1 sono iscritte le imprese, le cooperative ed i consorzi che operano nel settore degli interventi forestali, comprese le ditte di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione in ambito forestale.
3. Gli interventi sul patrimonio pubblico nel settore forestale sono eseguiti in amministrazione diretta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dall'Agenzia, ovvero attraverso affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1. Nei casi e nei limiti di cui all'articolo 17 commi 1 e 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), detti lavori possono essere affidati ai soggetti ivi indicati.

4. La Giunta regionale disciplina con proprio atto la procedura, i requisiti giuridico - amministrativi e tecnici per l'iscrizione, il rinnovo, la sospensione e la decadenza degli operatori e individua le tipologie di interventi selvicolturali per la realizzazione dei quali è necessaria l'iscrizione all'albo.
5. La tenuta dell'albo è curata dal servizio della direzione generale dell'ambiente competente in materia di politiche forestali.

Art. 27

Forme associative di gestione

1. La Regione, in raccordo con l'Agenzia, favorisce la nascita di forme associative della gestione forestale con particolare riferimento alle filiere foresta – prodotti legnosi e non legnosi e promuove forme associative legate alle attività vivaistiche, alla gestione faunistica, all'educazione alla sostenibilità, all'apicoltura, alla sentieristica, alle attività turistico-ricreative ed alla promozione territoriale.
2. La Regione riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
3. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti delle filiere forestali, al fine di svolgere, nei terreni conferiti, tutte le attività necessarie alla valorizzazione dei terreni e dei prodotti .
4. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile.
5. I consorzi forestali hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti attraverso un piano forestale particolareggiato.
6. Quando, in ragione dell'estensione dei terreni conferiti, la partecipazione pubblica al consorzio è maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa dell'Unione europea e statale.
7. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure per la costituzione dei consorzi, per l'adozione degli statuti e per il riconoscimento e i criteri e le modalità di finanziamento.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 28

Promozione delle attività selvicolturali

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'Art. 2 della presente legge la Regione promuove gli interventi e le opere selvicolturali attuati da soggetti pubblici e privati contenuti nel Piano forestale ambientale regionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano in particolare:
 - a) la cura ed la gestione del patrimonio forestale, il suo ampliamento anche mediante rimboschimenti o imboschimenti, la ricostituzione di boschi degradati o danneggiati, le cure colturali, gli interventi di rinaturalizzazione e la difesa fitosanitaria;
 - b) l'impianto e il miglioramento di sugherete, castagneti, formazioni riparie, boschi periurbani e altre formazioni forestali particolari;
 - c) l'arboricoltura da legno;
 - d) la tutela degli alberi monumentali;
 - e) le sistemazioni idraulico-forestali e delle aste fluviali;
 - f) la rinaturalizzazione di aree forestali.

Art. 29

Certificazione forestale

1. La Regione, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 11 del d.lgs. 227/2001, promuove l'adesione dei proprietari e dei gestori di boschi pubblici e privati a schemi volontari di certificazione forestale per una gestione sostenibile e responsabile delle risorse e dei prodotti forestali.
2. La certificazione forestale, rilasciata da organismi accreditati sulla base di standard internazionali, comunitari e nazionali predefiniti, è promossa quale strumento di promozione e valorizzazione del comparto forestale regionale attraverso misure di sostegno e incentivazione rivolte ai gestori e ai proprietari di superfici forestali.
3. La Regione promuove inoltre certificazioni di prodotto e di processo diverse dalle certificazioni specifiche per il settore forestale, quali misure volte alla valorizzazione qualitativa dei prodotti forestali legnosi e non legnosi, comprese le produzioni sughericole, o alla promozione dei territori agro-silvo-pastorali. A tale scopo si sperimentano anche modelli di certificazione su diversi livelli, aziendale, territoriale di gruppo, regionale, anche relativamente alla certificazione della gestione forestale e del prodotto di filiera.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 30

Valorizzazione della filiera di produzioni legnose

1. Per migliorare la competitività del settore forestale, la Regione promuove interventi di soggetti pubblici e privati volti alla valorizzazione della filiera delle produzioni legnose, anche a fini energetici.
2. La valorizzazione delle filiere di cui al comma 1 è attuata nel rispetto di modelli di gestione forestale sostenibile e di aumento della funzionalità delle foreste, da conseguirsi anche attraverso attività di promozione dei consorzi di cui all'Art. 27 della presente legge, in coerenza con la Pianificazione forestale di distretto e con la pianificazione forestale particolareggiata.
3. Gli atti della programmazione regionale specificano gli interventi da promuovere nell'ambito della tipologia di cui ai commi precedenti.

Art. 31

Valorizzazione della filiere foresta-sughero

1. La Regione riconosce il valore strategico del comparto sughericolo nell'ambito della politica forestale regionale e individua nel sistema agroforestale della sughera un bene di alta valenza produttiva, culturale paesaggistica ed ambientale, oggetto di tutela e conservazione.
2. La sughericoltura è valorizzata attraverso indirizzi selvicolturali mirati all'aumento della funzionalità dei sistemi attuali, come strategia per una produzione di maggiore qualità e supporto all'adozione di modelli di gestione forestale sostenibile funzionali alla certificazione dei sistemi di gestione e dei prodotti da essi derivati.
3. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il programma straordinario pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4 (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola") e definisce obiettivi, strategie di valorizzazione del settore a breve, medio e lungo termine.
4. La Regione individua annualmente le risorse destinate alla valorizzazione del comparto sughericolo e all'attuazione delle misure previste nel piano straordinario pluriennale di cui al comma 2, riguardanti azioni dirette o di agevolazione del credito, nei limiti delle disposizioni di legge e dei regolamenti comunitari.
5. La Regione promuove e coordina le attività di rilievo, verifica, aggiornamento e messa a sistema di tutte le informazioni derivanti dai diversi inventari e ricerche specifiche nel campo della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- sughericoltura, condotte da diversi enti pubblici e privati di cui agli articoli 5 e 11 della l.r. 4/1994 e realizza l'inventario regionale della risorsa sughericola e la carta sughericola regionale per la quantificazione e qualificazione del patrimonio sughericolo nell'ambito delle azioni previste all'Art. 14 commi 1 e 2.
6. La valorizzazione della sughericoltura è attuata anche attraverso la certificazione forestale di cui all'Art. 29, che attesta la rispondenza di sistemi produttivi, prodotti e servizi connessi alla foresta, a predeterminati standard di gestione forestale sostenibile.
 7. La Regione sostiene l'avvio di partnership pubblico – private, rivolte anche a mercati europei ed extra europei, nei distretti sughericoli regionali vocati per la sughericoltura e la valorizzazione della filiera corta bosco-sughero e favorisce la stabile collaborazione tra gestori delle foreste pubblici e privati, imprese e cooperative addette all' estrazione, industrie di trasformazione di prodotti derivati e commercianti operanti nel settore.
 8. La Regione promuove e sostiene la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'assistenza tecnica, attraverso i propri enti strumentali, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, sui temi della sughericoltura, inclusi gli aspetti fitosanitari connessi al deperimento delle sugherete, la compatibilità tra uso pastorale ed uso selvicolturale delle superfici interessate da formazioni a sughera, le problematiche relative alla trasformazione ed al marketing, con approcci partecipativi e di animazione territoriale nei contesti più vocati, miranti allo sviluppo di sistemi gestionali multi-funzionali modello.
 9. La Regione sostiene la formazione continua a livello regionale degli operatori del settore e la creazione di un albo di operatori addetti alla decortica, denominati scorzini.
 10. La Regione individua con deliberazione della Giunta regionale, la struttura pubblica di riferimento per la ricerca, assistenza tecnica, in materia di sughericoltura.

Art. 32

Valorizzazione delle filiere foresta-prodotti non legnosi e delle risorse silvo-pastorali

1. La Regione attua, coinvolgendo gli operatori locali, programmi di studio e sviluppo di attività collaterali nel settore delle produzioni tipiche del bosco, favorisce la realizzazione di sinergie nel settore agro-pastorale connesso con la gestione forestale e in quello delle produzioni tipiche locali come l'apicoltura e l'attività di utilizzo dei prodotti secondari del bosco quali frutti, foglie, piante o parte di esse.
2. La Regione promuove la filiera di cui al comma 1 attraverso le misure di promozione di cui all'Art. 28, in coerenza con gli indirizzi definiti dai Piani forestali di distretto e dei Piani forestali particolareggiati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Gli atti della programmazione regionale specificano gli interventi da promuovere nell'ambito della tipologia di cui ai commi 1 e 2.

Art. 33

Vivaistica forestale

1. La Regione persegue la tutela dei sistemi forestali, della biodiversità e l'integrità genetica delle specie autoctone e indigene e degli habitat naturali in applicazione del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).
2. La Regione disciplina la produzione, la commercializzazione, la cessione e l'utilizzo, per fini forestali di "Materiale Forestale di Moltiplicazione certificato a norma del d.lgs. 386/2003.
3. La Regione è "Organismo Ufficiale" ed è "Regione di provenienza" ai sensi del d.lgs. 386/2003. Le specie di interesse forestale sono quelle contemplate nell'allegato I del d.lgs. 386/2003. La Regione può ulteriormente suddividere il territorio regionale in differenti regioni di provenienza e proporre nuove specie forestali indigene e autoctone di interesse regionale.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le competenze e le procedure per l'attuazione del d.lgs. 386/2003 e istituisce la commissione tecnica regionale quale organismo regionale di indirizzo tecnico e monitoraggio. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al primo periodo, trova applicazione quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2012, n. 38/11 (Attuazione del d.lgs. n. 386/2003 e Direttiva Comunitaria 105/1999 CE. Disposizioni applicative in ambito regionale delle modalità di produzione e commercializzazione del materiale di propagazione forestale. Implementazione del Progetto Operativo Strategico n. 3 del Piano Forestale Ambientale Regionale).
5. E' istituito presso l'Assessorato regionale competente per il rilascio della licenza per la produzione e per la vigilanza fitosanitaria il registro dei produttori di materiale forestale di moltiplicazione.
6. E' istituito presso la direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale il registro regionale dei materiali di base. Al Corpo forestale e di vigilanza ambientale competono le funzioni relative alle procedure autorizzative finalizzate alla verifica dei materiali di base e le attività di controllo dei requisiti ai fini della loro immissione.
7. L'Agenzia è la struttura di riferimento per l'esecuzione del programma di individuazione delle unità di ammissione o materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nelle categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "controllati" presenti nelle foreste demaniali regionali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8. L'Agenzia è la struttura di riferimento per la gestione dei propri vivai forestali, per la produzione e commercializzazione di specie di interesse forestale indigene, autoctone e non, secondo quanto previsto dal d.lgs. 386/2003.
9. L'Agenzia è la struttura di riferimento per la conservazione della biodiversità forestale di cui alla legge regionale 14 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti) come modificata dalla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 30 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti)), con particolare riferimento allo studio, alla conservazione, al monitoraggio e alla produzione di endemismi regionali e alla conservazione del patrimonio di biodiversità delle specie frutticole autoctone locali e delle specie vegetali endemiche e a rischio di estinzione nell'ambito dei vivai conservazionisti regionali, di competenza dell'osservatorio regionale della biodiversità dell'Assessorato regionale competente in materia di ambiente. Per tali scopi l'Agenzia può collaborare con enti di ricerca e università nazionali e internazionali.
10. L'Agenzia svolge l'attività vivaistica, nei termini e secondo le modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale, anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, assicurando la gestione, regolamentazione e registrazione del materiale forestale di moltiplicazione. È autorizzata a produrre e commercializzare materiale di propagazione forestale, prodotto secondo quanto previsto dal d.lgs. 386/2003.

Art. 34

Promozione della ricerca forestale, trasferimento tecnologico ed assistenza tecnica

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in materia forestale attraverso gli enti pubblici di ricerca, avvalendosi in particolare dell'opera dei propri enti strumentali e agenzie, delle Università e degli enti e istituti di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed internazionali.
2. La Regione promuove altresì la divulgazione e il trasferimento dei risultati delle sperimentazioni e delle ricerche, nonché l'assistenza tecnica nel settore forestale, anche attraverso i propri enti strumentali ed agenzie, sostenendo in particolare la qualificazione e l'aggiornamento delle imprese forestali.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi anche della Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituita ai sensi della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. Il funzionamento e compiti della Scuola di cui al comma 3 sono organizzati con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 bis della l.r. 26/1985.
5. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono inserite nel Documento esecutivo di programmazione forestale di cui all'Art. 11 della presente legge.

**TITOLO VI
AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E
L'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (FoReSTAS)**

Art. 35

**Istituzione dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della
Sardegna (FoReSTAS)**

1. Per conseguire il miglioramento, l'ammodernamento, l'incremento e la maggiore efficienza delle politiche forestali, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di valorizzazione, anche economica e sociale, del patrimonio naturale e dei beni prodotti, è istituita l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). La Regione definisce le modalità di raccordo dell'Agenzia con l'azione regionale, assicurando la coerenza ed integrazione dell'attività con la programmazione della Regione.
2. L'Agenzia ha per missione l'attuazione dei programmi in campo forestale - ambientale ed opera in conformità con le direttive della Giunta regionale. L'Agenzia, nell'ambito degli indirizzi definiti nel Documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) di cui all'Art. 11, supporta la Regione sui temi della gestione forestale ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio forestale e rurale, della ricerca e del trasferimento dell'innovazione tecnologica.
3. L'Agenzia, quale struttura tecnico-operativa della Regione, è un ente di gestione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo, di ricerca e sperimentazione, nel settore forestale e ambientale.
4. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ha potere regolamentare e gode di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile e finanziaria.
5. Lo statuto dell'Agenzia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approvato dalla Giunta regionale, disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia in conformità alle disposizioni di legge, ne individua la sede e il patrimonio, specifica le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture nonché l'ordinamento finanziario e contabile.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

6. L'Ente foreste della Sardegna, di cui alla l.r. 24/1999, è soppresso e l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente foreste.
7. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano all'Agenzia le disposizioni di legge riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica e il relativo personale, ed in particolare la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione), la legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale) e la l.r. 31/1998. I regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia sono redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella l.r. 31/1998.

Art. 36

Ambiti di intervento

1. L'Agenzia attua i propri compiti istituzionali sul territorio regionale operando, con tutti gli altri soggetti regionali competenti, nei sotto indicati ambiti di intervento:
 - a) gestione forestale;
 - b) gestione di ambiti forestali insistenti su ecosistemi costieri terrestri;
 - c) gestione della rete ecologica regionale negli ambiti forestali, in accordo con gli enti di gestione e i comuni interessati, individuando le più opportune forme associative consentite dalla legge;
 - d) manutenzione del tessuto rurale;
 - e) protezione civile e salvaguardia del patrimonio forestale dalla minaccia degli incendi;
 - f) ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione.

Art. 37

Funzioni dell'Agenzia

1. L'Agenzia, nel rispetto degli atti di pianificazione e programmazione regionale, tutela, gestisce e valorizza il patrimonio forestale attraverso le seguenti funzioni:
 - a. cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio, e in particolare:
 - 1) svolgimento di tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione del patrimonio con azioni volte alla tutela della biodiversità ed alla promozione dei vivai



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

conservazionistici, nonché al contrasto ai cambiamenti climatici, attraverso una gestione forestale pianificata orientata alla preservazione e conservazione della qualità dei sistemi ecologici in tutte le loro componenti fisiche e biologiche;

- 2) attuazione di piani, programmi e progetti, in collaborazione con altri soggetti, finalizzati al ripristino funzionale e strutturale dei sistemi forestali in contesti litoranei e dunali;
 - 3) diffusione faunistica e gestione dei centri di allevamento e recupero della fauna selvatica;
 - 4) attuazione di interventi forestali e fitosanitari;
 - 5) espressione di pareri obbligatori sugli interventi previsti da terzi che interessano i beni amministrati, nei casi previsti dal regolamento generale di organizzazione.
- b. difesa dei sistemi forestali e silvo - pastorali dai rischi ambientali e in particolare:
- 1) esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei territori a rischio, opere di difesa del suolo, sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento in ambiti territoriali soggetti ad intensa erosione, rischio di desertificazione e dissesto ovvero sottoposti a regime vincolistico ai sensi del r.d.l. 3267/1923;
 - 2) attuazione in tutto il territorio regionale delle attività di protezione civile, con particolare riferimento alle campagne antincendio, alle attività di presidio idraulico ed idrogeologico di livello regionale e alla lotta contro i parassiti delle piante forestali.
- c. valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale, e in particolare:
- 1) esecuzione di opere finalizzate alla crescita economica e al benessere sociale del territorio agroforestale attraverso la realizzazione di interventi selvicolturali e di arboricoltura da legno, la valorizzazione economica delle foreste e la promozione dell'impresa forestale promossa in un'ottica di gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento alle filiere foresta-legno e foresta-prodotti non legnosi e filiera foresta-sughero ivi compresa la regolamentazione dell'utilizzo sostenibile delle risorse ambientali gestite (raccolta di prodotti legnosi e non legnosi, fide e concessioni);
 - 2) svolgimento di attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati assicurando la gestione, regolamentazione e registrazione del materiale di propagazione forestale, nei termini e secondo le modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 3) svolgimento di attività strumentali finalizzate alla valorizzazione e promozione del patrimonio con azioni volte alla tutela del paesaggio, della cultura e tradizioni locali quali i sistemi agrosilvopastorali tradizionali, parchi anche attraverso interventi di conservazione e valorizzazione delle infrastrutture rurali ;
 - 4) realizzazione e manutenzione di aree e parchi attrezzati e di opere finalizzate alla promozione di attività di turismo rurale e ricreative, quali infrastrutture per la mobilità lenta, sentieristica e le attività sportive e turistico-ricreative eco compatibili nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Agenzia;
 - 5) promozione della certificazione della gestione forestale partendo dal livello aziendale per estendersi alla dimensione territoriale e favorendo le partnership pubblico-private;
 - 6) azione di impulso della crescita e dell'associazione delle imprese forestali e dello sviluppo di consorzi, cooperative e forme utili ad accrescere la sussidiarietà pubblico-privato nel settore forestale per l'attuazione delle politiche e dei piani a livello territoriale;
 - 7) promozione delle produzioni artigianali tipiche di qualità e delle attività forestali e silvo-pastorali condotte secondo i criteri di sostenibilità;
- d. promozione della ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione tecnologica e della cultura nel settore forestale e sostegno delle attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale, ed in particolare:
- 1) collaborazione a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale e alle attività di ricerca scientifica, di sperimentazione, di innovazione e trasferimento tecnologico nei settori di competenza;
 - 2) promozione e divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché delle proprie attività istituzionali, anche attraverso attività di educazione ambientale, in raccordo con gli altri soggetti istituzionalmente competenti;
 - 3) implementazione dei sistemi informativi tramite la gestione e l'aggiornamento dei dati ambientali di propria pertinenza, in raccordo con l'Assessorato regionale competente in materia di ambiente;
 - 4) promozione di percorsi di innovazione tecnologica e sperimentazione in grado di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

favorire la competitività nel settore forestale;

- 5) consulenza ed assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati in materie forestali ed ambientali.

Art. 38

Programma delle attività

1. L'Agenzia predispone e attua i programmi inerenti alle attività di propria competenza negli ambiti di cui all'Art. 36, nel rispetto delle indicazioni del Piano forestale ambientale regionale (PFAR) e delle direttive impartite dalla Giunta regionale e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente.
2. I programmi di cui al comma 1 hanno durata triennale, sono soggetti a revisione annuale e redatti nel rispetto delle disposizioni contenute negli altri strumenti di programmazione finanziaria della Regione.
3. I programmi di cui al comma 1 definiscono il quadro previsionale delle attività di cui al comma 2, le risorse necessarie, i tempi di attuazione e i risultati da conseguirsi, anche attraverso l'utilizzo di costi e benefici standard approvati dall'Assessorato regionale competente in materia di ambiente, indicando nel dettaglio le modalità attuative nell'anno di riferimento.
4. I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere delle amministrazioni comunali nei cui territori ricadono gli interventi previsti. A tal fine l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, per il tramite dell'Agenzia, indice apposite conferenze di servizi, articolate per ambiti territoriali omogenei.

Art. 39

Sistema contabile

1. L'Agenzia adotta il sistema contabile della Regione.
2. Al fine di evidenziare le modalità con le quali l'Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi generali, le missioni e i programmi del bilancio regionale sono declinati in azioni. Le azioni costituiscono le unità di approvazione del bilancio dell'Agenzia.
3. Costituisce parte integrante del bilancio il piano degli indicatori, rappresentativo dei servizi resi e dei benefici che l'Agenzia persegue attraverso le azioni. Il piano degli indicatori deve dimostrare la coerenza degli obiettivi delle azioni con quelli del Piano forestale ambientale regionale (PFAR) e del Documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 40

Indirizzo e controllo

1. L'Agenzia è sottoposta all'attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela della Giunta regionale ai sensi della l.r. 14/1995 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Agenzia è tenuta all'osservanza delle direttive impartite dalla Giunta regionale e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente.
3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo l'Agenzia, contestualmente all'invio della proposta del bilancio di previsione, trasmette annualmente i programmi triennali di cui al precedente Art. 38 ed il piano degli indicatori.
4. Alla tabella A allegata alla l.r. 14/1995 il n. 4 "Ente foreste della Sardegna" è sostituito con il seguente "Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS)".
5. L'Agenzia è sottoposta al controllo interno di gestione previsto dall'articolo 10 della l.r. 31/1998.

Art. 41

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) l'amministratore unico;
 - b) il collegio dei revisori dei conti;
 - c) il comitato territoriale.

Art. 42

Amministratore unico

1. L'amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza, a seguito di procedura selettiva pubblica. L'amministratore unico dura in carica cinque anni rinnovabili una sola volta e decade al centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale.
2. L'amministratore unico è il rappresentante legale dell'Agenzia e svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

indirizzi e alle priorità strategiche fissate dalla Giunta regionale e dall' Assessore regionale competente in materia di ambiente;

- b) adotta il bilancio di previsione e le sue variazioni ed il conto consuntivo;
 - c) adotta su proposta del direttore generale lo statuto ed i regolamenti dell'Agenzia;
 - d) propone la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia;
 - e) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;
 - f) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;
 - g) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza ovvero in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale stesso un termine perentorio entro il quale provvedere. Trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;
 - h) su proposta del direttore generale promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
 - i) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
 - j) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario;
 - k) adotta gli atti di costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione ad esse;
 - l) adotta gli atti di acquisizione e restituzione dei terreni e degli altri beni immobili;
 - m) cura i rapporti istituzionali con la Regione, con gli organi dello Stato, con le amministrazioni locali, con gli enti e organismi esterni, nel quadro della programmazione generale deliberata dalla Giunta regionale;
 - n) cura le relazioni sindacali.
3. All'amministratore unico è corrisposta dall'Agenzia un'indennità di funzione pari alla retribuzione attribuita ai direttori generali del sistema Regione a cui va sommata una premialità determinata



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

secondo parametri ed obiettivi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ed inseriti nel contratto.

Art. 43

Revoca dell'amministratore unico

1. Nei casi in cui la gestione evidenzia una situazione di grave disavanzo, di grave violazione di legge, di mancato raggiungimento degli obiettivi, di difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente o inosservanza delle direttive, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa contestazione dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede alla revoca dell'amministratore unico.
2. All'atto della revoca la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico, che provvede alla gestione ordinaria dell'Agenzia e all'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.
3. Le funzioni di commissario sono attribuite con decreto del Presidente della Regione, adottato in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.
4. Il commissario straordinario esercita le funzioni per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure previste per la nomina di un nuovo amministratore unico e per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta per quarantacinque giorni, trascorso il quale decade.

Art. 44

Comitato territoriale

1. Il comitato territoriale è costituito dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, che lo presiede, e da quattro rappresentanti indicati dal Consiglio delle autonomie locali, scelti tra i sindaci in carica nei comuni in cui siano presenti terreni amministrati dall'Agenzia. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, l'amministratore unico dell'Agenzia.
2. I membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione e restano in carica tre anni e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dal termine della legislatura regionale. I membri del comitato decadono allo scadere del mandato elettivo.
3. Il comitato svolge funzioni consultive e propositive ed in particolare:
 - a) raccorda l'attività di gestione dell'Agenzia al sistema delle autonomie locali verificando l'andamento generale delle attività ed esprimendo le proprie valutazioni e proposte;
 - b) esprime parere sullo statuto e sul programma triennale ed annuale delle attività.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. I pareri del comitato sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali si prescinde dagli stessi.
5. I componenti del comitato svolgono i compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto a titolo gratuito.

Art. 45

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali e possono essere riconfermati una sola volta.
2. I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore cui compete il controllo, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne indica anche il presidente. Nei confronti dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 20/1995 .
3. Il collegio dei revisori esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della l.r. 14/1995. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione sono definiti gli ulteriori compiti del collegio dei revisori.
4. Il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'Agenzia e sulle relative variazioni anche in termini di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
5. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del collegio dei revisori dei conti, il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, ne dispone con decreto motivato la revoca.
6. Ai componenti del collegio dei revisori è attribuita un'indennità di carica annua onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, della l.r. 20/1995 quale compenso lordo comprensivo di IVA, cassa previdenziale e oneri vari.

Art. 46

Struttura organizzativa dell'Agenzia

1. L'Agenzia è organizzata in una direzione generale articolata in servizi centrali e in servizi territoriali.
2. I servizi sono strutture organizzative costituite per l'esercizio anche decentrato di funzioni omogenee, affini o complementari di carattere permanente o continuativo.
3. I servizi e le loro articolazioni organizzative rispondono ai seguenti criteri:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) organicità della struttura per attività omogenee e complementari;
 - b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;
 - c) rilevanza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle attività svolte e delle risorse umane e materiali assegnate.
4. Ai servizi sono preposti dirigenti.
5. I servizi territoriali sono articolati in conformità e coerenza con i servizi ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e possono essere articolati in ulteriori strutture locali da individuarsi con lo statuto nel rispetto dei principi di cui al comma 3.

Art. 47

Il direttore generale

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, ed è scelto con procedura ad evidenza pubblica tra i dirigenti del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della l.r. 31/1998 o tra soggetti esterni in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza dell'Agenzia, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella direzione di sistemi organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.
2. La durata dell'incarico, le responsabilità e il trattamento economico e normativo sono disciplinati secondo quanto previsto dalla l.r. 31/1998 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
4. Il direttore generale è responsabile dell'attività gestionale dell'Agenzia e in particolare svolge le seguenti funzioni:
 - a) nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità strategiche fissate dalla Giunta regionale e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sentito l'amministratore unico, determina i programmi operativi, affidandone la gestione ai direttori dei servizi;
 - b) dirige, controlla e coordina le attività delle strutture organizzative, anche con potere



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sostitutivo in caso di inerzia, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati e di assicurare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive;

- c) collabora con l'amministratore unico esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione, con particolare riguardo ai piani annuali e pluriennali di attività;
- d) sovrintende alla gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali dell'Agenzia e provvede, nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti all'organizzazione delle strutture, al controllo e alla verifica dell'attività dei dirigenti;
- e) predispose la proposta di Statuto dell'Agenzia e la trasmette all'amministratore unico, entro novanta giorni dalla nomina, per la relativa adozione;
- f) predispose la proposta di programma annuale di attività e la trasmette all'amministratore unico, entro il 30 ottobre di ogni anno, per la relativa adozione;
- g) predispose la proposta di bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale;
- h) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;
- i) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- j) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e adotta ogni altro atto di carattere gestionale non attribuito ai dirigenti preposti alle strutture organizzative interne.

Art. 48

Personale dell'Agenzia

1. È assegnato all'Agenzia il personale dipendente dell'Ente foreste della Sardegna, ivi compreso il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato semestrale.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva un disegno di legge per la disciplina del regime contrattuale del personale dell'Agenzia. Nelle more continuano ad applicarsi gli articoli 9, 10 e 11 della l.r. n. 24/1999 e successive modifiche e integrazioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Art. 49
Assunzioni**

1. Le assunzioni agli impieghi nell'Agenzia avvengono:
 - a) per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore mediante richiesta di avviamento presso i Centri dei servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), e successive modifiche e integrazioni;
 - b) per i disabili, secondo le procedure previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) per le funzioni impiegatizie e dirigenziali, mediante concorso pubblico, in conformità con quanto disposto dalla l.r. 31/1998;
 - d) per le mansioni di operaio qualificato o superiore l'Agenzia avvia preliminarmente a selezione il personale già in servizio in qualifica inferiore da almeno tre anni, raggiunti anche cumulando periodi di servizio semestrali, che sia in possesso dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire, anche mediante procedure di riqualificazione, secondo limiti e modalità disciplinate con regolamento interno.

Art. 50

Svolgimento di attività con specifica qualificazione o specializzazione

1. Per esigenze specifiche legate ai lavori forestali come programmati negli atti di pianificazione triennale, all'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e di protezione civile gli operai dell'Agenzia possono essere utilizzati nello svolgimento di attività per le quali è richiesta una specifica qualificazione o specializzazione, in base a criteri definiti con regolamento interno.

Art. 51

Risorse per la contrattazione

1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva per il personale dell'Agenzia è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.
2. La spesa per gli oneri contrattuali del personale dell'Agenzia posta a carico del bilancio della Regione è iscritta, in ragione dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1, in un apposito fondo dello stato di previsione dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio.
3. In esito alla sottoscrizione dei contratti collettivi, l'Assessore competente in materia di bilancio è



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

autorizzato a trasferire, con proprio decreto, le somme occorrenti per la copertura dei costi contrattuali mediante trasferimento dal fondo oneri contrattuali a favore del pertinente capitolo di bilancio dell'Agenzia.

Art. 52

Patrimonio dell'Agenzia

1. L'Agenzia succede nella titolarità dei beni strumentali e mobili dell'Ente foreste della Sardegna.
2. L'Agenzia provvede ai propri compiti istituzionali impiegando il proprio patrimonio.
3. Costituiscono il patrimonio dell'Agenzia:
 - a) il fondo di dotazione;
 - b) i cespiti derivanti dalle attività economiche dell'Agenzia;
 - c) i contributi annuali della Regione;
 - d) i finanziamenti e contributi derivanti da norme statali o comunitarie;
 - e) i beni affidati a qualsiasi titolo dalla Regione;
 - f) i contributi concessi da enti o da privati interessati alle categorie di opere;
 - g) gli altri beni comunque acquisiti.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53

Norma finanziaria

1. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, mediante l'impiego delle risorse già destinate agli interventi di cui alla l.r. 24/1999 iscritte in conto delle U.P.B S04.08.007 del bilancio della Regione per l'anno 2015 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
2. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse previste dalla Legge Finanziaria per i rinnovi contrattuali a legislazione vigente.

Art. 54

Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articoli. 1; 2; 3; 4; 4-bis; 5; 6; 8; 12; 13; 14; 15; 15-bis; 16; 17 della l.r. 24/1999;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) articoli 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione);
 - c) articolo 15, comma 23, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007));
 - d) articolo 15, comma 19 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento);
 - e) articolo 20, comma 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003));
 - f) articolo 6, comma 31, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001));
 - g) legge regionale 31 dicembre 1999, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 "Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna");
 - h) articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2000, n. 13 (Differimento della soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni riferimento contenuto nelle leggi vigenti all'Ente foreste della Sardegna deve intendersi riferito all'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS).

Art. 55

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.